



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI  
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO TUTELA

**VISTO** il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTA** la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. Del 28.2.1979, n. 70.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTO** il D.A. 5180 del 23 febbraio 2001 relativo al P.T.P. delle Isole Eolie.

**VISTO** il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004 e sue modifiche ed integrazioni.

**VISTA** la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

**VISTO** il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito in data 31.03.2014, dalla Ditta XXXXXXXXXXXX domiciliato c/o l'Avv. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso il provvedimento n. 1033 del 18 febbraio 2014, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa ha respinto l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs 42/04 per il mantenimento di una struttura precaria a chiusura parziale di di un terrazzo, pertinenza di abitazione in via XXXXXXXXXXXX.

**ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**CONSIDERATO**, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A 8 marzo 2005, n. 101), di potere decidere il ricorso

**REGIONE SICILIANA**

gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

**ESAMINATI** i motivi del ricorso che possono così riassumersi: violazione degli art. 8 e 9 della l.R. 10/91, violazione dei termini per la conclusione del procedimento e formazione del silenzio assenso, erroneità contraddittoria della motivazione del provvedimento in relazione all'applicazione dell'art. 20 della legge regionale n. 4 del 2003, inapplicabilità al caso del vincolo di cui al D.P.R.S. 5098 del 1966.

**VISTE** le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina contenute nella nota n.5088 dell'8 agosto 2014 e l'integrazione documentale trasmessa con nota prot. 5628 del 17 settembre 2014.

**RILEVATO** che il rilascio della concessione in sanatoria avviene all'esito di una procedura che si attiva con la proposizione di un'istanza di parte e che, pertanto, in relazione a tale fattispecie non è legislativamente previsto l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento. Rilevato che la Ditta ha peraltro partecipato al procedimento a seguito della comunicazione preventiva di diniego di autorizzazione paesaggistica, di cui alla nota della Soprintendenza di Messina protocollo n. 5014 del 29 luglio 2013, notificata alla ditta in data 24 dicembre 2013. Viste le osservazioni prodotte dalla Ditta e pervenute alla Soprintendenza in data 15 gennaio 2014.

**CONSIDERATO** che non può condividersi la tesi sostenuta dal ricorrente, che ritiene illegittimo l'atto impugnato per violazione dei termini di cui agli articoli 167, comma 5, e 181, comma 1 quater, del D.Lgs. n. 42/2004. Infatti, queste disposizioni vanno rapportate ad un assetto ben diverso e soprattutto ad una potestà normativa regionale di tipo esclusiva che nella parte che ha trovato espressione esclude l'efficacia confliggente delle previsioni del Codice dei Beni Culturali. Quanto alle funzioni autorizzative, le procedure dettate dall'art. 167 e dell'art.181 del Codice sono inoperanti, poiché nell'ordinamento regionale siciliano la potestà autorizzativa per previsione di legge regionale (L.r. 1 agosto 1977, n. 80) è delle Soprintendenze, organi tecnici di questa Amministrazione. E comunque, la disciplina contenuta nell'art.181 non attribuisce alcun qualificato valore giuridico allo scadere infruttuoso del termine ivi previsto.

**RILEVATO** che l' abuso è stato realizzato nel 1974 e che all'epoca l'isola di Lipari era già sottoposta a tutela ai sensi della l. n. 1497/39, così come previsto e disposto dal DPRS del 7 settembre 1966 n. 5098.

**CONSIDERATO** che l'istanza di autorizzazione ex post risulta inoltrata in Soprintendenza in data 7 giugno 2013.

**RILEVATO** che la possibilità di applicare l'art. 20 della Legge n. 4/03 nelle zone soggette a vincolo ai sensi d.lgs 42/04, così come peraltro specificato anche nella nota prot. 53460/2011 del Dipartimento Regionale Urbanistica citata in ricorso dalla ditta, rimane soggetta alla valutazione paesaggistica della Soprintendenza.



**REGIONE SICILIANA**

**CONSIDERATO** quindi che correttamente la Soprintendenza considera l'aumento di superficie nel caso in oggetto, pur ininfluente dal punto di vista urbanistico ex L. 4/03, quale detrattore paesaggistico in quanto “determina difformità alle valenze paesaggistiche dell'area alterando le caratteristiche tipologiche della zona tutelata”.

**RITENUTO** per le su esposte ragioni di dover respingere il ricorso gerarchico prodotto dalla Ditta XXXXXXXXXXXX domiciliato c/o l'Avv. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avverso il provvedimento n. 1033 del 18 febbraio 2014 della Soprintendenza di Messina

**DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, il ricorso presentato dalla Ditta XXXXXXXXXXXX domiciliato c/o l'Avv. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avverso il provvedimento n. 11033 del 18 febbraio 2014 della Soprintendenza di Messina, è respinto.

**Art. 2)** In conseguenza di quanto al precedente articolo è integralmente confermato il provvedimento n. 1033 del 18 febbraio 2014 della Soprintendenza di Messina

**Art. 3)** La presente decisione sarà notificata alla ditta ricorrente e trasmessa via pec alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina.

**Art. 4)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

**Palermo, 13 ottobre 2014**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**Giglione**

**FIRMATO**